



10.11.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 500/2010, presentata da Saverio De Bonis, cittadino italiano, per conto di ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli, sulla presunta violazione di norme antitrust nel mercato della carne di coniglio di Italia

1. Sintesi della petizione

L'Italia è il maggior produttore di carne di coniglio nell'UE, seconda solo alla Cina a livello mondiale. Tuttavia, pare che dal 2007 si sia verificato un crollo del mercato. Benché il parlamento italiano abbia adottato una risoluzione per concedere aiuti al settore, le autorità sono inspiegabilmente lente nell'esecuzione delle procedure preliminari per attivare tali aiuti. L'associazione dei produttori di carne di coniglio sospetta un'interferenza illegittima nel mercato, in violazione della legislazione antitrust. Tuttavia, il governo non ha ancora chiesto all'autorità italiana antitrust di aprire un'indagine. Intanto, i produttori continuano a lottare per sopravvivere. Il firmatario chiede alle autorità europee di intervenire al fine di stabilire se sussiste una violazione della legislazione antitrust.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

“La petizione

L'ANLAC (Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) è un'associazione italiana che difende gli interessi degli allevatori italiani di coniglio. Il firmatario chiede alla Commissione di avviare un'indagine nel settore italiano della cunicoltura per verificare il rispetto del diritto UE in materia di concorrenza e/o di intervenire presso l'Autorità garante della concorrenza e del

mercato (in prosieguo 'autorità italiana della concorrenza') affinché quest'ultima intervenga nei confronti del settore in questione.

Innanzitutto l'ANLAC sottolinea che il settore italiano della cunicoltura si trova da tre anni in uno stato di profonda crisi. Fino al 2007 tale settore era il più importante a livello dell'Unione europea e il secondo a livello mondiale, dopo la Cina. Nel 2007 la produzione del settore aveva raggiunto le 93 500 tonnellate di carne di coniglio, pari a 67,5 milioni di capi (54% del totale dell'Unione). Nel settore erano operativi 5 000 allevamenti, di cui 1 600 professionali, 51 macelli e 14 produttori, medi e grandi, di foraggio per conigli. A causa della crisi sopravvenuta in seguito, la produzione di carne di coniglio ha subito una drastica riduzione e numerose imprese attive nel settore hanno dovuto chiudere, benché in Italia il consumo di carne di coniglio sia rimasto stabile.

La crisi del settore ha richiamato l'attenzione del ministero dell'Agricoltura, che tuttavia non ha ancora dichiarato lo stato di crisi del settore e ha utilizzato i fondi previsti da una legge italiana concernente il sostegno ai redditi degli agricoltori. La commissione agricoltura del senato italiano ha adottato una risoluzione di sostegno al settore in questione e l'omologa commissione della camera dei deputati italiana ha presentato una risoluzione analoga, al momento in corso di discussione. Infine, è in fase di disamina presso la conferenza Stato Regioni un 'piano d'intervento per il settore cunicolo'. L'ANLAC rileva anche che in Italia il prezzo della carne di coniglio registra una costante diminuzione. È in questo contesto che l'ANLAC ha presentato all'autorità italiana della concorrenza due denunce basate sulla legge italiana in materia di concorrenza e sugli articoli 101 e 102 del TFUE.

L'associazione afferma in particolare che gli acquirenti di conigli vivi (che poi abbattano gli animali di cui vendono la carne alle imprese della filiera della distribuzione alimentare) fissano i prezzi di acquisto e le quantità da comprare di animali vivi, scambiano informazioni tra loro, e coordinano le loro offerte in occasione di promozioni relative alla vendita di conigli vivi. Più in generale, l'ANLAC sottolinea che gli acquirenti di conigli vivi coordinano le loro politiche di acquisto e utilizzano la 'leva delle importazioni/esportazioni' per mantenere basso il livello dei prezzi¹.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione ha contattato i servizi dell'autorità italiana della concorrenza che hanno esaminato le due denunce dell'ANLAC di cui sopra. I servizi in questione hanno fatto presente che la prima denuncia è stata respinta, mentre la seconda è attualmente oggetto di un accertamento da parte dei servizi stessi.

Occorre notare che alla Commissione non è pervenuta alcuna denuncia simile né dall'ANLAC né da altri operatori del settore.

Il regolamento (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato² istituisce un sistema di competenze parallele che consente alla Commissione e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati

¹ Questo aspetto non viene chiarito nella presente petizione.

² GU L 1 del 4.1.2004, pag. 1.

membri ('autorità nazionali garanti della concorrenza') di applicare gli articoli 101 e 102 del trattato CE. Congiuntamente, le autorità garanti della concorrenza e la Commissione formano una rete di autorità pubbliche che agiscono nell'interesse generale e in stretta collaborazione al fine di tutelare la concorrenza. Tale rete è denominata 'rete europea della concorrenza' (REC).

Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio mira a operare una divisione efficace del lavoro tra le autorità che aderiscono alla REC riguardo ai casi per i quali si reputa necessaria un'indagine. Secondo la comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza¹, nel quadro del sistema delle competenze parallele i casi verranno trattati: a) da un'unica autorità nazionale garante della concorrenza, eventualmente con l'assistenza delle autorità garanti della concorrenza di altri Stati membri; b) da diverse autorità nazionali garanti della concorrenza operanti in parallelo; c) dalla Commissione². Nella maggior parte dei casi, l'autorità che riceve la denuncia conserverà la responsabilità del caso³. La possibilità di riattribuzione del caso potrà essere presa in considerazione solo qualora la predetta autorità ritenga di non essere nella posizione idonea ad intervenire o qualora anche altre autorità ritengano di esserlo⁴. Si può ritenere che un'autorità sia nella posizione idonea per trattare il caso se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni cumulative: a) se l'accordo o la pratica produce sensibili effetti diretti, attuali o prevedibili, sulla concorrenza nell'ambito del suo territorio, viene attuato o ha origine nel suo territorio; b) se l'autorità è in grado di far cessare efficacemente l'infrazione nel suo complesso; c) se l'autorità può raccogliere, eventualmente con l'assistenza di altre autorità, le prove necessarie per comprovare l'infrazione.⁵

Risulta che nel caso citato dal firmatario i tre criteri di cui sopra siano pienamente soddisfatti. Di conseguenza, l'autorità italiana garante della concorrenza è in grado di trattare le denunce presentate dall'ANLAC. L'autorità ha inoltre trattato (o sta trattando) le suddette denunce in modo attivo.

Conclusioni

Conformemente a quanto previsto dal regolamento n. 1/2003 nonché dalla comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, la Commissione non è nell'obbligo di avviare un'indagine avente a oggetto i fatti indicati dall'ANLAC nella petizione.

Occorre aggiungere che, in linea con le norme citate, la Commissione non mancherà di cooperare con l'autorità italiana garante della concorrenza al fine di assicurare un'applicazione coerente delle norme di concorrenza del trattato.”

¹ GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43.

² Punto 5 della comunicazione citata sopra alla nota a piè di pagina n. 4.

³ Punto 6 della comunicazione citata sopra alla nota a piè di pagina n. 4.

⁴ Ibidem.

⁵ Punto 8 della comunicazione citata sopra alla nota a piè di pagina n. 4.